

Ravvisata l'urgente necessità di impedire, in via cautelare, nelle more dei necessari accertamenti e delle conseguenti determinazioni, l'avanzamento di presunti lavori abusivi e del correlato danno urbanistico;

Ravvisata quindi la necessità di dover procedere immediatamente, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, a ordinare la sospensione dei lavori stessi con riserva di adozione dei successivi provvedimenti che si riterranno necessari;

Precisato che:

- le opere edilizie in questione consistono nella realizzazione di una scala in ferro dal piano terra al piano di copertura del primo piano in via [redacted] meglio identificato in catasto al foglio di mappa [redacted] particella [redacted];
- i titolari dell'intervento sono [redacted] [redacted] ivi residente in [redacted] e [redacted] a, [redacted], residente in [redacted];
- direttore dei lavori: [redacted]: [redacted] iscritto al collegio [redacted] [redacted] e [redacted];
- impresa esecutrice: I [redacted] - i [redacted] commercio sud [redacted] - legale rappresentante [redacted];

Richiamato l'art. 27, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dalla legge regionale n. 16/2016;

Visto il vigente Piano Regolatore con annesso Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione;

Tanto visto, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dalla legge regionale n. 16/2016,

ORDINA

Ai Signori:

- titolari dell'intervento: [redacted]
[redacted]
[redacted];
- direttore dei lavori: [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted];
- impresa esecutrice: [redacted]
[redacted]
[redacted]

la sospensione, con effetto immediato dalla data di notifica della presente, dei lavori di realizzazione di una scala in ferro dal piano terra al piano di copertura del primo piano in via [REDACTED], meglio identificato in catasto al foglio di mappa [REDACTED], di cui alla CILA prot. n. 9041 del 31.07.2024, con riserva degli eventuali provvedimenti di cui al Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e senza pregiudizio di quelli di carattere amministrativo e penale connessi all'infrazione eventualmente accertata.

La presente viene adottata al solo scopo cautelare di impedire, nelle more dei necessari accertamenti e rilievi tecnici, il procedere della costruzione di un eventuale intervento abusivo, in quanto avviato in mancanza dell'eventuale titolo (SCIA o permesso di costruire), e consentire all'Ente di potersi determinare in merito, a salvaguardia dell'interesse pubblico e a tutela di terzi.

L'inosservanza della presente con eventuale prosecuzione dei lavori è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 44 del d. P.R. n. 380/2001

DISPONE

L'invio e la notifica della presente ordinanza, oltre alle persone prima indicate:

- al Comandante della Polizia Locale per quanto di competenza e al fine della verifica di ottemperanza al presente ordine di sospensione lavori
- alla Stazione dei Carabinieri di Sant'Alessio Siculo
- all'Ufficio del Genio Civile di Messina
- affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al GDPR 2016/679 e del d. lgs. n. 101/2018.

La presente ordinanza ha carattere provvisorio fino all'adozione dei provvedimenti definitivi che si riterranno necessari, comunque non oltre 45 giorni. Lo spirare di tale termine non pregiudica comunque l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori o repressivi.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso:

- ◇ ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza;
- ◇ ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA AD INTERIM
Segretario Comunale
Dott.ssa Rosaria Miano



R. Miano